



Gli Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

REVISORI, E REGOLATORI DELL' ENTRATE PUBBLICHE.



ON i lumi, che si sono rilevati per mezzo della Revisione seguita in Brescia per Pubblico Comando alla Comunità di Lonato, e suoi Amministratori, e delle giustificazioni da essa prodotte dietro l'ascolto accordatogli con Decreto dell'Eccellentissimo Senato, e così pure di quanto fù esposto per parte di quei Ricorrenti, e finalmente dell'esame maturo contribuito alla materia, conosce il zelo del Magistrato Nostro rendersi necessario per un miglior sistema dell'Economico di quel Corpo, (sia per le Rendite della Comunità, che per quelle del Venzago,) non meno che del suo Governo le seguenti providenze, quali riportata, che abbino la Sovrana approvazione dovranno rimaner in ogni sua parte eseguite.

A

QUAN-

QUANTO ALL'ECONOMICO.

I. Allontanandosi dal metodo comunemente osservato sì per li Dacj Pubblici, che per le Rendite, e Dacj delle altre Comunità della Terra Ferma quello che si pratica dalla Comunità di Lonato, e volendosi che in avvenire procedino anche per li Dacj, e Rendite della stessa gl' Incanti, e Deliberazioni a tenor delle Leggi per li Dacj Pubblici predetti; dovrà perciò al caso di ogni Affittanza, o Deliberazione di qualunque genere suesposto pubblicarsi Mesi sei innanzi la scadenza gl' Inviti, ne quali dovranno dichiararsi le giornate per li tre Incanti da praticarsi.

II. Sarà in arbitrio di chiunque abitante, o non abitante ancorchè non fosse della Terra, o Distretto di Lonato il produrre le proprie Offerte sopra gl' Incanti, le quali Offerte doveranno contenere il prezzo della cosa che si sarà incantata, e ciò o in ragione d' Anno, o per farne immediatamente l'esborso, e non potrà venirsi alla Deliberazione senza il permesso della Carica Prefettura di Brescia, che resta in questo, & ogn' altro proposito, che si dirà in progresso delegata dalla Sovrana Autorità Pubblica, alla qual Carica nell'atto di assoggettarsi le Offerte per mezzo del Nunzio ivi commorante, dovranno essere presentati li Decennj delle anteriori Affittanze, e prodotti per lume.

III. Persuasa che sij la Carica sopradetta d'imparrir alla Comunità la facoltà della Deliberazione,

zione, questa non doverà mai stabilirsi senza la rinnovazione almeno di due Incanti con intervallo di tre giorni da un'Incanto all'altro, e prima di detti due Incanti dovranno repubblicarsi gl'Inviti facendo nota ne medesimi la giornata della Deliberazione, e specialmente il Decreto della Carica che ne averà impartita la facoltà a regola degli Offerenti.

IV. La Deliberazione doverà sempre seguire sopra l'ultimo Incanto con l'uso delle Polizze segrete, che doveranno essere aperte sull'Incanto medesimo, e pubblicate ad universale notizia.

V. Pubblicate come sopra le Polizze averà luogo l'offerta maggiore, ne vi sarà più addito ad alcuna proposizione sopra l'Incanto.

VI. Resta assolutamente vietato l'uso de maneggi nell'atto della Deliberazione nell'ultimo Incanto, potendo soltanto maneggiarsi gli Offerenti prima dell'ultimo Incanto medesimo, quando il bisogno lo richiedesse, perchè gli Offerenti si riduchino ad esibire sopra l'Incanto convenienti somme; dovendo però la Deliberazione farsi sopra le Polizze segrete, e previa l'osservanza di quanto si è detto di sopra, altrimenti s'intenderà nulla, e di niun valore come se fatta non fosse.

VII. Non potrà aver effetto la Deliberazione senza l'approvazione dell'Eccellentissimo Rappresentante di Brescia, al qual oggetto doverà assoggettarsi al medesimo per mezzo del Nunzio sopradetto.

VIII. Chiunque poi volesse applicar all'abboc-

camento dopo nata la Deliberazione in Lonato, potrà nel termine di giorni quindici dal giorno della Deliberazione prodursi alla Carica sopraddetta di Brescia con Offerta, che contenga almeno l'accrescimento di un Dieci per Cento sopra la già fatta Deliberazione, nel qual caso sarà detta Offerta admissa senza altri Incanti, e caderà la Deliberazione fatta al primo Abboccatore.

IX. Dopo il limitato termine poi surriferito delli giorni quindici non potrà aver luogo qual si sia Offerta ancorchè contenesse maggior aumento del Dieci per Cento suespresso, ma otterrà il primo Abboccator l'immancabile approvazione dell'Affittanza.

X. Tanto le Deliberazioni fatte dalla Comunità, quanto le successive Offerte prodotte in Brescia col determinato aumento faranno di niun valore, quantunque approvate da quell'Eccellentissimo Rappresentante, quando l'approvazione fosse nata prima che spiri il termine accennato di sopra.

XI. L'Abboccator sarà sempre tenuto, in qualunque luogo sortito avesse l'abboccamento ad assicurare l'interesse della Comunità con le necessarie idonee cauzioni da essere esaminate dalli Fiscali della Camera di Brescia come prescrive la Terminazione del Magistrato Nostro approvata dall'Eccellentissimo Senato li 17. Agosto 1752. in proposito del maneggio delle Rendite e Soldo delle Comunità.

XII. Dell'importo della Deliberazione dovrà esser-

5

esserne fatto il competente registro ne modi, e con le dichiarazioni, che convengono sopra i Libri della Comunità per norma dell'esazione a tempi debiti.

XIII. Passando ora ad ordinarsi quanto conviene rapporto alle disposizioni delli Denari della Comunità, restò assolutamente vietato il farsi da quì innanzi da chiunque disposizione alcuna di Soldo per qual si sia motivo, dovendo li soli Esattori della Comunità (fuori dei casi che si diranno in progresso) maneggiarlo, e supplire alle di lei esigenze, e ciò per togliere la molteplicità delle amministrazioni che fino ad ora corsero non senza molto pericolo dell'interesse di quel Corpo.

XIV. Qualsivisa pagamento dunque, che occorrerà di farsi in avvenire doverà ordinarsi alli rispettivi Esattori, li quali però non doveranno eseguire alcun'esborso per quello riguarda a nuove Fabbriche, Litti attive, o altri affari in via deliberativa, se non vi farà un preciso Decreto dell'Eccellentissimo Senato, che ne impartisca al Corpo la facoltà, quale dovrà impetrarsi col solo mezzo di Lettere di quel N. H. Proveditor dietro la Parte, che sarà stata presa nel general Consiglio, e ciò in tutto come fù dichiarato nell'universale Terminazione di questo Magistrato approvata dall'Autorità Pubblica li 24. Maggio 1760., quale doverà riportare in cadauna sua parte la più esatta esecuzione.

XV. Proveduto con detta Terminazione per quello riguarda alle spese dell'accennato genere,

nera, resta sospesa qualunque ulterior disposizione del Soldo della Comunità rispetto alla Fabbrica di quella Chiesa senza il Sovrano permesso, potendo sol tanto progredirsi col Denaro ritratto, o da ritraersi dalle Elemosine; dovendo però anche per questa natura di Soldo rendersi esatto conto di Anno in Anno dagli Amministratori, e molto più poi se per mezzo di Decreto dell'Eccellentissimo Senato fosse per averfi facoltà di disporre Danaro della Comunità per continuare la Fabbrica stessa, o per qualche nuova Fabbrica, che si volesse erigere.

XVI. Per qualunque disposizione, che si avesse a fare dagli Esattori dovrà precedere una Parte del Consiglio, ed un Decreto dell'Eccellentissimo Senato allorchè si trattasse di alcuna spesa del genere accennato nel Capitolo XIV., indi da rispettivi Officj, dovranno essere rilasciati Mandati, o Bollette relativi alle Parti stesse col fondamento de quali Mandati l'Esattor farà gli esborfi ritraendo la ricevuta, che doverà essere conservata in filza unitamente al Mandato; senza de quali requisiti tutti non potranno gli Esattori riportarne l'abbonamento.

XVII. S'intenderà però null'ostante soggetta all'approvazione del general Consiglio ogni disposizione come sopra, quale venendo rigettata caderà a peso dell'Officio, che averà rilasciato il Mandato.

XVIII. E perchè inevitabile si riconosce, che per le spese da farsi fuori del Distretto di Lonato, come non può supplire la propria ma-

no dell'Esattor, così vi sia Persona, che faccia gli esborfi correnti, perciò resta bensì permesso, che per questo solo genere di spese altri suppliscano, e maneggino per conseguenza il Danaro, che loro sarà corrisposto dall'Esattor col fondamento delle Parti del Consiglio, e Decreti dell'Eccellentissimo Senato, allorchè si trattasse di quelle spese, delle quali parla la mentovata Terminazione, ma la disposizione del Danaro dovrà procedere con le cautele, e metodi seguenti da osservarsi con puntualità.

Non potranno dunque gli Esattori far consegna di Soldo a chi si sia senza il fondamento di un Decreto dell'Eccellentissimo Senato, se la spesa da farsi sarà del genere sopraddetto, e di una Parte di quel Consiglio Generale, la quale individui la summa da impiegarsi, e destini l'Ufficio, o Persona cui dovrà essere fatto l'esborso, dal qual Ufficio, o Persona dovrà l'Esattor ritraere la solita ricevuta per essere conservata in filza; e per quello sia all'Ufficio, o Persona che ricevesse il Danaro per spenderlo fuori del Distretto di Lonato doverà questa tener esatta Nota di tutte le disposizioni che facesse, onde assoggettarla alle Revisioni, che convengono, e quando non fosse dichiarato per ogni Partita precisamente in che si fosse impiegato il Danaro, vale a dire in quali Atti, Consulti, od altro escluse sempre le Mancie, e Riconoscizioni, e li nomi ancora delle Persone alle quali si fosse contato il Soldo con la data del giorno, non potrà essere abbonata, ma dovrà

dell'importo suo addebitarsi l'Ufficio, o Persona suddetta, perchè abbia a risarcir immediatamente la Comunità.

XIX. A quest'oggetto resta prescritto alli Ragionati di non omettere l'Impianto, e Registro necessario per tali Polizze, dovendo in un Libro a ciò destinato appostarsi debitrice la Persona, o l'Ufficio, che dall'Esattor averà ricevuto il Dinaro per poscia accreditarla a fronte del Soldo ricevuto dell'importo delle spese che venissero admesse; e succedendo che alcuna Polizza rimanesse in tutto, o in parte esclusa, dovranno li Ragionati sudetti rassegnar alli Rettori della Comunità la Nota del debito, che ne risultasse alla Dita registrata, onde dal loro zelo procurato venga l'immancabile risarcimento.

XX. Gli Esattori non possino essere molestati, ne addebitati per spese, o pagamenti, che si fossero eseguiti da altre Persone col Soldo da loro contato, dovendo ne rendimenti di Conto essergli abbonata qualunque Partita ch' esborzata avessero ancorchè in seguito si ritrovasse con arbitrio disposta, purchè l'esborso sia munito delli requisiti prescritti al Capitolo XVIII.

XXI. Sarà preciso obbligo degli Esattori render conto de proprj maneggi immancabilmente nel termine delli sei Mesi dopo l'Anno prescritto dalle Regole Sindicali 1674., e nel caso di rimanenza di Soldo in loro mani, o di Retrodati, doverà osservarsi quanto è instituito dai metodi di quella Comunità, proibito restando nel modo più risoluto il confondere, o trasportare debiti.

debiti di un' Anno , ne Conti dell' altro con oggetto di protraerne la sodisfazione, ma di tempo in tempo doverà praticarsi il saldo d'ogni difetto senza di che non potranno gli Esattori aver più ingerenza nelle esazioni successive.

XXII. Ad oggetto poi di facilitare li rendimenti di Conto predetti sarà debito di ogni Esattor il tenere il necessario Libro Cassa da rinnovarsi in cadaun Anno per registrarvi da una parte ogni riscossione , e dall' altra ogni esborso , qual Libro servirà di fondamento per le Revisioni comandate dalle Leggi.

XXIII. Dovrà pure instituirsi un Registro per gl' Inventarj degli Edificj, Fenili, ed altro, e per le Polizze de miglioramenti fatti dagli Affittuali, non menochè per tutto ciò, che in presente si registra sopra semplici Carte volanti con pericolo del loro smarrimento, quali Carte, e Polizze tutte conservar si dovranno nelle loro rispettive filze per fondamento delle Partite che si allibrassero.

XXIV. Li miglioramenti suddetti non potranno però essere abbonati, se non saranno prima riconosciuti con li metodi, che in oggi corrono.

XXV. Anche rapporto alla Speciarìa di ragione della Comunità suddetta occorre un qualche provvedimento, onde l' esazione delli crediti della stessa tanto per Medicinali, quanto per Droghe, Cere, & altri generi consimili non abbia ad essere ritardata per molti Anni, com'è successo in addietro con discapito non indifferente della sua Cassa.

Per

Per quello riguarda dunque li Crediti dipendenti da Droghe, Cere, & altro che tuttavia sussistono, dovrà procurarsi da questi la più pronta esazione, e rispetto agli altri crediti, che provengono da Medicinali potranno usarsi quelle abilità di tempo, che fossero credute senza estenderle però a maggior periodo d'Anni cinque, e doverà annualmente eseguirsi l'esborso con eguale ripartizione, rimaner dovendo per altro esclusi dall'Indulto, che si accordasse li debiti dell'ultima corsa annata, per quali doveranno essere astretti li diffettivi all'immediato pagamento.

Tutti li sopra espressi Debitori abilitati, o non abilitati che vi fossero al termine dell'Anno corrente 1760., esser dovranno consegnati all'Esattor del nuovo Anno 1761., perchè ne procuri l'esazione, e li Resti, che vi fossero al rendimento di Conto doveranno essere consegnati all'Esattor successivo, e con tal metodo procedersi di Anno in Anno.

XXVI. Li Ragionati della Comunità dovranno seguite le Revisioni agli Esattori, & a chiunque altro maneggiato avesse Denari della stessa produrre d'Anno in Anno all'Eccellentissimo Rappresentante di Brescia li Bilanzi esatti, e distinti dello scosso, e speso assieme con li rispettivi Libri Cassa, per essere il tutto trasmesso al Magistrato Nostro, onde potersi confrontare, e conoscere se le presenti ordinazioni abbiano riportata la dovuta obbedienza.

QUANTO AL GOVERNO.

XXVII. Ordinato fin quì ciò che riguarda l'Economico della Comunità, discendendo ora al suo Governo si stabilisce: Che il Consiglio della stessa, che tutto dev'esser composto di Originarij in avvenire abbia ad essere non più di soli sessanta, ma di cento.

Le riduzioni però potranno farsi anche col solo numero delli due terzi, vale a dire con soli sessantasei, ma niente meno.

Immancabile dunque se ne commette l'elezione al numero predetto delli cento, e quanto ai modi doveranno rimaner fermi, & osservati quelli prescritti dalla Terminazione 1637. del fù Mis. Alvise Zorzi Procurator, e Provveditor Generale in Terra Ferma, non che dalle Regole successive del Sindicato 1674., restando l'una, e l'altre in ogni sua parte confermate.

XXVIII. Di minor importanza non è il punto delle Cariche, che vengono dispensate da quel Consiglio.

Senza introddur però novità rapporto al numero di esse si dichiara soltanto la volontà Pubblica sopra l'eccedente superfluo numero delle Persone, che vi s'impiegano, e sopra l'abuso scoperto, che una sola Persona eserciti ad un tempo più Cariche.

Quì sotto dunque resta registrato, è prescritto il numero, da cui in avvenire doveranno essere esercitate le Cariche sopraddette, fermi gli emolumenti, e profitti, che sono stati accordati

cordati alle stesse in ragione però di Persona, cosicchè doverà intendersi scalfato l'aggravio alla Comunità per quel numero di Persone tutte che con la presente regolazione viene a minorarsi.

XXIX. Non doverà inoltre essere conferito più d'un Carico alla stessa Persona.

XXX. Doveranno le Cariche tutte infrastrate rimaner soggette alla contumacia d' Anno uno, e quanto ai modi delle loro elezioni queste doveranno eseguirsi a tenor delle Leggi.

*Segue il Catalogo delle Cariche, che vengono stabilite
con la Regolazione presente, e del numero delle
Persone, che dovranno esercitarle*

Ragionati _____	N. 6
Sindici _____	3
Consoli _____	8 due per Trimestre.
Deputati Pubblici _____	2 uno per Semestre.
Cavalier di Comunità all'Annona —	1
Deputati di Palazzo _____	2
Deputati alle Possessioni del Territorio, e del Venzago _____	4 due per il Territorio, e due per Venzago.
Deputati alla Conserva della Ceriola } _____	3
Deputati alla Curazione _____ } _____	
Deputati agli Edificj _____	2
Deputati al Pascolo Territorio — } _____	4 due per il Territorio, due per Venzago.
Detti al Venzago _____ } _____	
Deputati alla Speciarìa _____	2
Deputati al Mercato _____	3
Deputati agli Acquedotti _____	2
Deputati alle Stradde _____	3
Deputati ai Fenili per il Territorio } _____	2 uno per il Territorio, uno per Venzago.
Detti per Venzago _____ } _____	
Stimatori de Boschi _____	4 due per il Territorio, due per Venzago.
Partidori de Boschi per Territorio _____	
Detti per Venzago _____	
Deputati ai Confini _____	1
Deputati al Filatojo Venzago _____	1
Deputati ai Privileggi _____	3 da eleggersi al caso d'insorgenza.
Computisti _____	2
Coadjutor _____	1
Deputati alle Compartite _____	3
Deputati al Dazio Grosso _____	2
Deputati alla Fabbrica della Chiesa —	2

N. 66

XXXI. Oltre le Cariche sopraddette, ed oltre il numero delle Persone rispettivamente fissato per l'esercizio di esse non sarà lecito alla
Co-

Comunità d' istituire alcun' altra Carica , ne ampliare il numero degli esercenti, come neppure accrescere gli Onorarj, & assegnamenti attuali senza il permesso dell' Eccellentissimo Senato, oltre la solita Parte del suo General Consiglio.

XXXII. E quanto alli Stipendiati dalla Comunità trovandosi affatto superflui il Coadiutor dell' Avvocato in Brescia, ed il Sostituto dell' Avvocato in Venezia restano li detti due impieghi scansati.

XXXIII. Per gli altri Stipendiati poi si riserva il Magistrato agli ulteriori esami, che si troveranno necessarj, non dovendo intanto esser aggiunto alcun' altro Stipendiato, ne aumentati li soliti assegnamenti.

XXXIV. E la presente Terminazione approvata che sij dall' Autorità Pubblica dovrà essere stampata, e diffusa in Lonato, e suo Distretto a chiara intelligenza di cadauno, onde riporti l' immancabile esecuzione ; restando a questo fine raccomandata vivamente al zelo dell' Eccellentissimo Signor Capitano, o Vice Capitano di ~~Brescia~~ ^{Brescia} prò tempore, che viene come si è detto nel Capitolo II. delegato dalla Sovrana Autorità affinchè invigili con tutto l' impegno per iscoprire le trasgressioni, verificate le quali doverà, come resta' efficacemente richiesto, progredire a quei castighi, lievi di pena, e correzioni che crederà proprie per tenere in disciplina chiunque.

Resta pure animato ad internarsi entro il periodo

riodo del suo Reggimento per conoscere se le providenze tutte sue sprese abbino sortita la dovuta osservanza per trasmetterne distinta notizia al Magistrato Nostro con quei riflessi, e suggerimenti sopra cadaun Capitolo, che non si fosse osservato, che sembraranno al di lui zelo, onde possano derivarne li ulteriori salutari provvedimenti al medesimo importante fine, che resti sempre più assicurata l'obbedienza a Pubblici Comandi in così essenziale materia.

Dat. dal Magistr. Eccell. de Revisori Regulatori dell'Intrade Pubbliche li 11. Agosto 1760.

(*Zambattista Venier* R. R.
 (*Antonio Donà* R. R.
 (*Nicolò Erizzo* 2.^o R. R.

Agostino Agazzi Segr.

1760. 27. Agosto.
 Approvata con Decreto dell'Eccellentiss. Senato.

Stampata per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli,
 Stampatori Ducali.